



Dgr n.

del

pag. 1/1

ALLEGATO B ARTICOLATO

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 44 comma 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

“Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.

1. La seconda parte del comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 deve essere interpretata nel senso che gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonchè l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purchè eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, sono sempre consentiti, anche in assenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo e oggettivo di presentazione del piano aziendale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 44, indipendentemente da norme più restrittive contenute nel PAT e nel PI.